

ID 16709



**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Contenzioso  
1493/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N 34 /DA del 31 GEN. 2019

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Oggetto: Liquidazione fattura n° 13/PA del 06/12/2018 dell'Avv. Amico Salvatore nel Giudizio Di Oliveri Fiorella/Cas. Tribunale di Catania sez. lavoro R.G.7701/14.

**Premesso**

**Che** è stato conferito all'Avv. Amico Salvatore, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso dalla sig.ra Oliveri Fiorella dinnanzi al Tribunale di Catania sez. lavoro;

**Che** si è proceduto con decreto dirigenziale n° 918 del 29/07/2016 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.42, impegno n° 3304/16, reimp. 759/18 per complessivi € 2.375,26 oltre IVA;

**Che** il giudizio si è concluso con la sentenza n° 4994 del 06/12/2018;

**Che** il legale di fiducia incaricato Avv. Amico ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotti al 50%;

**Che** l'Avv. Amico ha emesso la fattura n° 13/PA del 06/12/2018 dell'importo complessivo di € 1.200,00 oltre IVA per complessivi € 1.464,00 inclusa IVA;

**Ritenuto** che occorre procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

**Liquidare** la fattura n° 13/PA del 06/12/2018 che si allega in copia, per un importo di € 1.200,00 oltre Iva all'Avv. Amico Salvatore c.f. MCASVT71C16F158G domiciliato presso il proprio studio sito in Via Degli Amici, 5 - 98122 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT16Y0760116500000075443242.

**Dare** atto che la somma di € 1.175,26 costituisce economia di spesa

**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 261462 Atto n. 34 del 2019

Impegno assunto Cap. 42/R Bil. 2019

Provvedimento 759/18

Messina 25-02-19 Il Funziario

# FATTURA ELETTRONICA

1493

FABE  
109/16

DA INC. 918/2016  
Imp. Recup. 759/2018 ex 3304/2016 € 2.375,26 ep. 42  
CONTRADA SCOPPO € 1.175,26

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **ALB1689388**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02544930833**  
Codice fiscale: **MCASVT71C16F158G**  
Nome: **SALVATORE**  
Cognome: **AMICO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEGLI AMICI**  
Numero civico: **5**  
CAP: **98122**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0902008834**  
E-mail: **fatturepa@siciliapost.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**  
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane**

### Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO**  
Numero civico: **SN**  
CAP: **98122**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**

Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**

Denominazione: **Namirial SPA**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-12-06** (06 Dicembre 2018)

Numero documento: **13PA**

Importo totale documento: **1464.00**

Causale: **OGGETTO: TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO - OLIVERI FIORELLA I CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (RG 7701/2014) -DEFINITO CON SENTENZA N. 4994/2018**

### Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **230.77**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **46.15**

Imponibile previdenziale: **1153.85**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **COMPENSI**

Valore unitario: **1153.85**

Valore totale: **1153.85**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1200.00**

Totale imposta: **264.00**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **AVV. SALVATORE AMICO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1233.23**

Codice IBAN: **IT16Y0760116500000075443242**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Copia per uso interno amministrativo



10 12730

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

109 16

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. SALVATORE AMICO nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO promosso da OLIVERI FIORELLA c/ CAS

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Impegno n. 3304 Atto / del 2016  
Importo € 2375,26  
Disponibilità Cap. 42 Bil. 2016  
Messina 5/10/16 Il Funzionario [firma]

DECRETO DIRIGENZIALE N. 918 /DA del 29 LUG. 2016  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. SALVATORE AMICO cod. fisc. MCASVT71C16F158G l'incarico di difendere e rappresentare il CAS nel Ricorso in Riassunzione dinnanzi al TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO promosso da OLIVERI FIORELLA cod. fisc. LVRFL58M69A028L rilasciando apposita procura alle liti che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

**Che** il legale di fiducia del Consorzio incaricato avv. SALVATORE AMICO ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotto al 50%, come da nota del 21/07/2016 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" di € 2.375,26 compresa CPA ed oltre IVA;

**Visto** l'art. 46 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**Visto** il Decreto n. 98/DG del 19.04.2016 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;

**Vista** la nota prot. 22230 del 04.05.2016 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31.07.2016 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 419/DG del 23.12.2015, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. SALVATORE AMICO nato a MESSINA il 16/3/1971 cod. fisc. MCASVT71C16F158G di rappresentare e difendere il CAS nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO promosso da Società OLIVERI FIORELLA cod. fisc. LVRFL58M69A028L
- **Impegnare** la somma di € 2.375,26 sul capitolo 42, oltre IVA, del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.



Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti

Il Dirigente Generale  
Salvatore Pirrone



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dottor Rosario Maria Annibale Cupri, all'udienza di discussione del giorno 06/12/2018, ha emesso, ex art. 429 c.p.c. la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 7701/2014 R.G. Lavoro, promossa

DA

**Oliveri Fiorella**, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Valentini, per procura a margine del ricorso introduttivo;

- Ricorrente -

**CONTRO**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Presidente dott. Rosario Faraci, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Amico per procura in calce alla memoria difensiva

- Resistente -

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso in riassunzione depositato il 28/07/2014 Fiorella Oliveri conveniva in giudizio il Consorzio per le autostrade siciliane (di seguito CAS) per sentirlo condannare al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, conseguente alla illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti.

Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della domanda deduceva la genericità della causale dei contratti a termine stipulati con il CAS sostenendo che il ricorso a tale forma contrattuale aveva in realtà lo scopo di fronteggiare esigenze legate a permanenti e durevoli carenze di organico.



Instauratosi il contraddittorio resisteva il Consorzio per le autostrade siciliane contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, o in subordine domandava di limitare l'ammontare dell'indennità risarcitoria spettante alla ricorrente nella misura minima prevista dall'art. 32 L. 183/2010.

All'odierna udienza, previa discussione delle parti, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

---

Premesso che è pacifico che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio rientri nell'ambito del pubblico impiego non essendovi dubbio circa la riconducibilità del CAS nell'ambito della Pubblica Amministrazione come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n.197/1992 : "...*quale ente pubblico che unisce per la realizzazione di un'opera comune la Regione ed altri enti locali, non si colloca fuori dell'area della pubblica amministrazione*"), l'illegittimità dei contratti a termine stipulati non può sicuramente portare alla conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato stante l'espreso divieto sancito dall'art. 36 comma 5 del D.lgs. n.165/2001 secondo cui "*In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*".

È principio affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cass. SU 15/03/2016 n. 5072) quello secondo cui nel pubblico impiego un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, il cui disposto non è stato modificato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato; ne consegue



a farvi fronte con la normale dotazione organica, giustificando l'assunzione di personale a tempo determinato.

Ebbene il difetto di specificità dell'indicazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine determina l'inefficacia del termine stesso per violazione dell'art. 1 del D.L.vo n.368/2001.

Ne consegue la nullità dell'apposizione del termine ai contratti in esame e quindi il ricorrente ha diritto all'indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 32, comma 5 nel testo vigente *ratione temporis* (nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Tale disposizione è stata invero abrogata dall'art. 55 comma 1 lett. f) del D.lvo 81/2015 che non ha peraltro dettato alcuna norma transitoria.

Ritiene, tuttavia, il giudicante che l'abrogazione abbia effetto limitato ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.lvo 81/2015 (in relazione ai quali troverà applicazione l'omologa disposizione prevista dall'art. 28 comma 2 D.lvo cit.) e non già a quelli stipulati anteriormente, quale quelli in esame, ai quali dunque continua ad applicarsi l'art. 32 comma 5 L. 183/2010.

Nella specie, da un lato si deve tenere conto della lunga durata del rapporto e dall'altro lato la circostanza che il ricorrente abbia conservato il rapporto impiegatizio presso la stessa Amministrazione per un notevole lasso di tempo, profilo che attiene alla condizione della parte.

Si ritiene, pertanto, equa un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre i soli interessi legali ai sensi dell'art. 22, comma trentasei, l. 724/94 [Corte Cost., 27 marzo 2003, n. 92].

Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Consorzio convenuto con distrazione in favore del procuratore antistatario

**P. Q. M.**

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7701/2014;

disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;

condanna il Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante *pro tempore* a corrispondere alla ricorrente sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali;

condanna il Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi Euro



2200,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv. Nicolò Valentini.

Così deciso in Catania, 06 dicembre 2018

Il Giudice del Lavoro

*Dottor Rosario Maria Annibale Cupri*

